

**REGIONE BASILICATA**  
DIPARTIM. ASSETTO DEL TERRITORIO  
UFFICIO URBANISTICA E AMBIENTE

Approvato con D.P.G.R. n. 953  
del 25.5.1988

Potenza, li 27 GIU. 1989

Per Copia conforme all'Originale  
Dirg. dell' Ufficio Urbanistica e Ambiente



*Alagia*  
(Ing. Alfonso Alagia)

PROGETTISTI

Dr. Arch. Pietro Romaniello

TECNOPROGETTI PZ

Via Mazzini, 85 - Tel. 20566  
20567



**COMUNE DI VIETRI/POTENZA**  
**PIANO DI RECUPERO**

VARIANTE - AMPLIAMENTI E MODIFICHE

Legge 219 del 14/5/81 e succ. modifiche

Marzo, 1985

Tavola

**12**

NORME TECNICHE DI  
ATTUAZIONE

Rapp.

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Art. 1 - Competenza delle norme.

Le presenti norme riguardano il centro abitato di Vietri. Per quanto non specificamente previsto si opererà nel rispetto del Regolamento Edilizio, delle prescrizioni delle vigenti leggi in materia edilizia ed urbanistico ed in particolare nel rispetto delle legge 219 del 14/5/1981 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2 - Elaborati del Piano di Recupero

Il Piano di Recupero del Comune di Vietri è costituito dai seguenti elaborati:

|   |       |          |
|---|-------|----------|
| 1) Relazione illustrativa ;   |       |          |
| 2) Evoluzione urbanistica dell'abitato  | Rapp. | 1: 1.000 |
| 3) Mappa dei danni  | "     | 1: 500   |
| 4) Crolli, demolizioni, opere di presidio   | "     | 1: 500   |
| 5) Sviluppo dei servizi a rete su mappa catastale   | "     | 1: 500   |
| 6) Individuazione delle categorie d'intervento  | "     | 1: 500   |
| 7) Contesto urbano A - Planimetria di Progetto  | "     | 1: 500   |
| 8) Contesto urbano B - Planimetria di Progetto  | "     | 1: 500   |
| 9) Contesto urbano C - Planimetria di Progetto  | "     | 1: 500   |
| 10) Contesto urbano D - Planimetria di Progetto   | "     | 1: 500   |
| 11) Contesto urbano E - Planimetria di Progetto   | "     | 1: 500   |
| 12) Norme tecniche di attuazione  |       |          |
| Allegato 1 - Tav. n. 6 del Piano Regolatore Generale<br>aggiornato secondo il D.G.R. n.733/84 | "     | 1: 500   |

Art. 3 - Articolazione delle norme

Le presenti norme sono formate da prescrizioni di carattere generale e da altre di carattere particolare riferite ai singoli contesti.

Quelle di carattere generale sono valide per quanto non in contrasto con quelle più dettagliate, riferite ai singoli contesti.

Per gli elementi di Piano rappresentati su più di un elaborato, laddove si riscontrassero difformità, si intendono prevalenti quelli rappresentati ad una scala di maggiore dettaglio.

Analogamente, in caso di difformità le norme di attuazione contenute nel presente articolato prevalgono su quanto indicato negli elaborati grafici.

TITOLO II

Definizione degli interventi

Art. 4 - Manutenzione ordinaria

- 4.1 Riguarda le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
- 4.2 Per finiture si intendono: finiture superficiali interne o esterne, verticali ed orizzontali (apporti protettivi, rivestimenti, vernici, pitture pavimenti, infissi interni ed esterni, manti di copertura.)
- 4.3 Per impianti tecnologici si intendono: impianti idrico-sanitari, antincendio, del gas di riscaldamento, di ventilazione, di condizionamento elettrici e di sollevamento.
- 4.4 Gli interventi non devono mutare le caratteristiche intrinseche ed estrinseche delle finiture e degli impianti e devono essere esclusivamente diretti a mantenere quanto esistente anche se con parziali limitati rinnovi ed integrazioni.
- 4.5 Questo tipo di intervento deve essere operato salvaguardando i particolari costruttivi di valore storico o ambientale: elementi in pietra viva lavorati e non, cornicioni e opere decorative in cotto, particolari tessiture murarie e paramenti, manti di copertura in coppi elementi decorativi interni o esterni in stucco.

4.6 Il Comune può chiedere, in occasione di interventi di manutenzione ordinaria, modifiche riguardanti: la coloritura di superfici esterne, la rimozione di insegne, decorazione e rivestimenti.

4.7 Gli interventi di manutenzione ordinaria possono essere operati previa semplice comunicazione al Sindaco con la descrizione dei lavori da eseguire.

Art. 5 - Manutenzione straordinaria

5.1 Riguarda le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici nonchè per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari con l'inserimento di ulteriori solai di calpestio.

5.2 Le opere di manutenzione straordinaria comprendono:

a) consolidamento e rinnovamento statico (anche con l'introduzione di moderne tecnologie) delle strutture verticali ed orizzontali con la salvaguardia, di elementi strutturali e di interesse storico o ambientale (archi, volte, piedritti e architravi in pietra) e di tutti gli elementi riportati al comma 5 del precedente art. 4.

b) ~~Eventuale apertura o chiusura di vani e porte interne.~~

c) ~~Demolizione o costruzione di tramezzi non portanti.~~

5.3 Negli interventi di manutenzione straordinaria non è consentita la modifica di posizione, dimensione e pendenza delle coperture. 

5.4 Il Comune può chiedere, in occasione di interventi di manutenzione straordinaria, modifiche riguardanti:  
la coloritura di superfici esterne di qualsiasi genere con particolari tinte, la rimozione di recinzioni, insegne, decorazioni, rivestimenti, piccoli volumi accessori, cornici e sbalzi, manti di copertura e loro sostituzione con materiali idonei.

Il Comune può richiedere inoltre, elementi conoscitivi integrativi al proprietario ed effettuare eventuali sopralluoghi.

Art. 6 - Restauro e risanamento conservativo

6.1 Riguarda gli interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici formali, strutturali, costruttivi e decorativi (così come elencati al punto (a) del comma 2 del precedente art. 5) dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo (superfettazioni recenti costituite da corpi accessori o sopraelevazioni).

Art. 7 - Restauro monumentale

7.1 Riguarda interventi sottoposti a tutti i vincoli del restauro conservativo con l'obbligo di una ricostruzione storica, la più dettagliata possibile, mediante ricerche bibliografiche e archivistiche e mediante saggi sia in fase di analisi del monumento che in fase di progetto degli interventi. Gli interventi saranno eseguiti anch'essi con la verifica continua di saggi e dovranno essere condotti in modo da salvaguardare ed evidenziare tutti gli elementi atti a consentire una lettura storica del monumento.

Art. 8 - Ristrutturazione edilizia

8.1 L'intervento di ristrutturazione edilizia riguarda il ripristino o la sostituzione di elementi sostitutivi dell'edificio, l'inserimento di nuovi elementi costitutivi, l'eliminazione, modifica o inserimento di impianti. Si tratta in generale di interventi, mediante un insieme sistematico di opere, possono portare alla trasformazione totale o parziale dell'organismo esistente. Tale trasformazione può comportare variazione della superficie utile delle singole unità immobiliari, ma non deve comportare aumento di volume, tranne nei casi

in cui non venga specificamente previsto nelle norme di contesto.

Art. 9 - Ristrutturazione urbanistica

- 9.1 L'intervento di ristrutturazione urbanistica riguarda la modificazione e/o sostituzione dell'esistente tessuto urbanistico edilizio. Si tratta di interventi che possono comprendere la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. Possono riguardare anche demolizioni o ricostruzioni di un insieme di edifici o di un intero insediamento: pertanto comprendono anche l'adeguamento o la modifica delle opere di urbanizzazione.

TITOLO III

Norme generali

Art. 10 - Unità minime di progettazione e d'intervento.

- 10.1 La progettazione esecutiva e l'analisi statica dovranno interessare almeno ciascuna unità minima così come individuate nelle tavole n. 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - Gli interventi esecutivi potranno interessare anche singoli corpi di fabbrica dove tecnicamente è ritenuto opportuno secondo le indicazioni e sotto la responsabilità del progettista e direttore dei lavori.
- 10.2 Tutti gli interventi di riparazione e di ricostruzione dovranno prevedere il risanamento e l'adeguamento sismico degli edifici in relazione alle norme vigenti al momento dell'intervento.

Art. 11 - Adeguamento funzionale - Confini di proprietà. Sagoma di ingombro massimo.

- 11.1 Negli interventi di ristrutturazione e ricostruzione non sono vincolanti i confini delle preesistenti unità immobiliari. I progetti esecutivi relativi alle unità minime dovranno prevedere l'adeguamento igienico e funzionale degli alloggi e a tal fine si potranno prevedere accorpamenti di unità o parti di unità immobiliari diverse.

11.2 Le sagome riportate nella planimetria di progetto, nei casi di demolizione e ricostruzione, rappresentano l'ingombro massimo consentito, non la cubatura da realizzare effettivamente.

Nell'ambito della sagoma di ingombro massimo, sono consentiti ampliamenti di cubatura delle unità immobiliari preesistenti solo per adeguare la superficie utile abitabile ai sensi del II e III comma dell'art. 9 legge n. 219 del 14/5/81.

11.3 E' consentita la realizzazione di scale e rampe di accesso esterne alle unità abitative solo se contenute nell'interno della sagoma di ingombro massimo, così come riportate nella planimetria di progetto e definite nelle presenti norme.

Art. 12 - Destinazione d'uso dei locali a piano terra.

12.1 I locali a piano terra o seminterrati possono essere destinati a deposito, cantina, garages; ad attività commerciali ed artigianali, che non siano rumorose ed inquinanti e comunque compatibili con la residenza. In occasione della progettazione di riparazione e ricostruzione sarà opportuno prevedere, quando sia possibile, l'ampliamento dei locali destinati ad attività commerciali ed artigianali con appositi accorpamenti.

12.2 I locali a piano terra possono essere destinati a residenza solo se il solaio di calpestio risulta rialzato rispetto al livello stradale di almeno 45 cm.

Art. 13 - Rispetto delle preesistenze

13.1 In tutti gli interventi di riparazione è fatto obbligo di conservare o ricollocare in opera tutti gli elementi architettonici e decorativi recuperabili quali: portali, davanzali e soglie in pietra, cornicioni in cotto, manti di copertura in coppi ed eventuali particolari decorativi dei rivestimenti murari esterni. E' fatto obbligo inoltre di conservare la preesistente inclinazione delle falde di copertura.

13.2 Negli interventi di ricostruzione sarà opportuno il recupero e il

reinserimento di elementi decorativi ed architettonici di particolare rilievo.

La progettazione e la esecuzione dei nuovi corpi di fabbrica deve comunque rispettare le caratteristiche ambientali e le finiture degli edifici circostanti e preesistenti.

13.3 L'inclinazione delle falde di copertura dei nuovi edifici deve uniformarsi a quella degli edifici circostanti e comunque non superare il limite massimo del 35%.

Art. 14 - Documentazione da allegare alle richieste di riparazione e ricostruzione

14.1 Il progetto di riparazione e di ricostruzione deve essere corredato almeno dai seguenti elaborati:

- a) rilievo dello stato di fatto corredato da documentazione fotografica;
- b) planimetria in scala 1:500 con la localizzazione degli interventi;
- c) piante in scale 1:100;
- d) sezioni e prospetti in scala 1:50;
- e) computo metrico e stima;
- f) fascicolo dei calcoli statici;
- g) particolari esecutivi delle strutture.

Il Comune si riserva di richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria ai fini della valutazione sulla natura dei lavori.

Art. 15 - Modalità di attuazione degli interventi

15.1 Nell'ambito del programma di attuazione approvato dal Consiglio Comunale per l'esecuzione degli interventi di riparazione e ricostruzione, l'Amministrazione Comunale può definire i tempi e le scadenze entro cui predisporre le progettazioni relative alle singole unità minime d'intervento, dandone comunicazione ai proprietari o aventi diritto.

Scaduti tali termini, in caso di inerzia o di mancato accordo tra i proprietari e gli aventi diritto, l'Amministrazione comunale può

sostituirsi agli stessi mediante occupazione temporanea degli immobili ovvero ricorrendo all'esproprio, così come previsto all'art. 29 della legge 219 del 14/5/81 e successive integrazioni.

Art. 16 - Sopraelevazioni e costruzioni in corso di esecuzione

16.1 Le costruzioni in corso di esecuzione, le domande di edificazione già dotate di concessione e le sopraelevazioni previste dal Piano di Dettaglio sono consentite solo quando non siano in contrasto con specifiche previsioni del Piano di Recupero e solo se sono compatibili con le verifiche geologiche in corso e con la normativa antisismica vigente.

Art. 17 - Acquisizione e sistemazione di aree

17.1 L'Amministrazione comunale acquisisce oltre alle aree di sedime degli edifici che non possono essere ricostruiti in sito, anche le aree che il presente Piano destina ad ampliamenti stradali con spostamenti o riduzione di sagome edilizie nonché le aree inedificate destinate ad infrastrutture o ad attrezzature pubbliche.

Art. 18 - Riferimento alle particelle catastali

18.1 Le particelle catastali citate nelle norme servono ad individuare i corpi di fabbrica o le parti interessate agli interventi. Eventuali aggiornamenti e variazioni della numerazione catastale non possono cambiare o inficiare la sostanza delle norme stesse.

Art. 19 - Validità delle norme di contesto

19.1 Nella progettazione ed esecuzione degli interventi dovranno essere rispettate oltre alle categorie di intervento, così come definite nelle presenti norme e riportate nelle planimetrie di progetto, le prescrizioni particolari contenute nei successivi articoli relativi ad ogni singolo contesto

Art. 20 - Norme relative al contesto "A"

Planimetria di riferimento - tav. n. 7

20.1 Nell'ambito del contesto, sono previste demolizioni senza ricostruzione. L'area di sedime risultante va acquisita dal Comune e sistemata secondo le indicazioni riportate in planimetria e le prescrizioni di seguito riportate:

a) l'area delle particelle 211 - 212 - 140 - 122 - 123 - (parte) 790 110 - 98 - 111 - nonchè tutte le parti di aree risultanti da arretramenti di sagome, sono destinate al miglioramento della viabilità piazzole di sosta e parcheggio;

b) l'area delle particelle n. 123 (parte) - 124 - 125 - 961 - 131 - 132 - 133 - 134 - 136 - 137 - 138 - 139 - 143 - 144 - 145 - 146 - 150 - 897 - 898 - 893 - 855 - 158 - 159 - 157 - 214 - 304 - 161 - 163 - 535 - 147 - 149 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 157 è destinata a verde alberato e attrezzato. La sistemazione di quest'area deve essere oggetto di una progettazione organica ed unitaria nel rispetto delle seguenti norme:

- le essenze da piantumare devono essere tali da funzionare come barriera frangivento;
- le attrezzature da localizzare devono essere attrezzature di interesse comune (centro sociale, sala riunioni, sala mostre) e possono impegnare al massimo l'area delle particelle 149 - 150 - 147 - 152 - 153 - 154 - 155 - 157 con corpi dell'altezza massima di ml. 7,00 e articolati in modo da ripristinare gli accessi coperti a Largo S. Biagio;
- al di sotto delle particelle 124 - 125 possono essere previsti depositi e garages con accesso dalla piazzola adiacente a quota inferiore.

20.2 UNITA' N° 1 - Il corpo di fabbrica sulla particella 113 deve essere ridotto di un piano e la parte restante deve essere ristrutturata con un'altezza massima di ml. 6,50.

Nell'intervento di ricostruzione (part. 115 - 116) deve essere rispettata la cubatura preesistente e l'altezza massima a monte di ml. 6,00.

- 20.3 UNITA' N° 3 - Nella parte da ricostruire (part. 109) deve essere rispettata la cubatura preesistente e l'altezza massima di ml. 6,00 sulle parti libere.
- 20.4 UNITA' N° 4 - Nell'intervento di ricostruzione devono essere rispettati i volumi, le sagome e le altezze preesistenti.
- 20.5 UNITA' N° 5 - Nella parte da ricostruire (part.82) devono essere rispettati i nuovi allineamenti riportati in planimetria, la superficie utile e l'altezza massima preesistenti. E' consentita la ricostruzione della scala esterna e del corpo in oggetto su Via s. Giovanni, con una sporgenza massima di ml. 1,20.
- 20.6 UNITA' N° 6 - Nella parte da ricostruire deve essere rispettato il nuovo allineamento riportato in planimetria, con arretramento del cantonale di ml. 0,80, la superficie utile preesistente e l'altezza massima di ml. 10,00. L'intervento di ristrutturazione relativo alla rimanente parte dell'unità minima, deve essere realizzato in modo da non manomettere ed alterare i portali di accesso al vicolo e ai cortili interni.
- 20.7 UNITA' N° 7 - Nell'intervento di ricostruzione vanno rispettate le superfici utili interne preesistenti; nell'intervento relativo alla particella 120 e 126 va rispettata l'altezza massima di ml. 7,50, misurata sul fronte di Via S. Angelo in corrispondenza del portale di accesso, che va conservato insieme al cortiletto interno.
- Il livello della gronda posteriore deve essere uguale a quello della gronda di Via S. Angelo.
- Nella ricostruzione del corpo di fabbrica relativo alla particella 119 e 834 va rispettata l'altezza massima di ml. 7,50 sui due fronti liberi.

- 20.8 UNITA' N° 9 - Nell'intervento di ricostruzione devono essere rispettate le superfici utili preesistenti e i nuovi allineamenti riportati in planimetria; il fronte su Via S. Angelo deve essere ad una distanza dai fronti antistanti, esistenti e di progetto, mai inferiore a ml. 5,00. Sul fronte di Via S. Angelo l'altezza max non deve mai superare ml.7,00.
- Le coperture devono essere a due falde; le due gronde a valle non possono essere ad un livello superiore a quelle di Via S. Angelo.
- Nell'intervento di ricostruzione devono essere salvaguardati i resti delle mura di cinta della torre.
- 20.9 UNITA' N° 9 - L'intervento di ricostruzione deve rispettare la nuova sagoma, da intendere come sagoma di ingombro massimo; l'altezza massima a valle, non deve superare ml. 6,00.
- 20.10 UNITA' N° 11 - Nell'intervento di ricostruzione del corpo di fabbrica individuato dalle particelle 236 -238 devono essere rispettati i volumi, le sagome e le altezze preesistenti.
- 20.11 UNITA' N° 12 - Nell'intervento di ricostruzione relativo alle particelle 204 - 201 - 205 - 129 devono essere rispettate le superfici utili preesistenti, gli allineamenti riportati in planimetria e le altezze massime di ml.9,00 su Via S. Angelo e ml. 7,50 su Via S. Michele. La cortina laterale deve essere ricostruita ad una distanza minima di ml. 3,50 dal fronte antistante, il sovrappasso può essere ricostruito a un'altezza minima di ml. 4,00 dal piano stradale.
- 20.12 UNITA' N° 14 - Nell'intervento di demolizione e ricostruzione relativo alle particelle 185 - 186 - 187 - 188 devono essere rispettate le superfici utili esistenti, le altezze massime di ml. 9,00 su Via S. Angelo e di ml. 7,50 su Via S. Michele e il nuovo allineamento sul fronte laterale con una distanza minima di ml. 3,50 dal fronte antistante.
- 20.13 UNITA' N° 15 - Nell'intervento di ricostruzione relativo alle particelle 250 - 148 - 738 - 248 - 249 - 887 devono essere rispettate le superfici utili preesistenti, le altezze max di ml. 7,50 su Via S. Angelo, di ml. 9,00 su Piazza Sedile e ml. 10,50 su Via G. Marconi.

Devono essere rispettati i nuovi allineamenti stradali riportati in planimetria, con una distanza minima di ml. 5,00 dal fronte antistante di Via S. Angelo.

20.14 UNITA' N° 17 - Nell'intervento di ricostruzione relativo a questa unità devono essere rispettate le superfici utili preesistenti, i nuovi allineamenti riportati in planimetria e le seguenti altezze max: ml. 7,50 su Via S. Angelo (part. 178 -179), ml. 9,00 sul fronte di Piazza Sedile (part. 180 - 181) ml. 10,50 sul fronte di Piazza Sedile relativamente alla part. 189, ml. 9,00 su Via S. Biagio e vicolo interno(part. 189 - 895 - 888).

20.15 UNITA' N° 19 - Negli interventi di ricostruzione relativi alle particelle 164 - 165 - 170 - 171 - 172 devono essere rispettate le superfici utili preesistenti e l'altezza massima su Largo S. Biagio di ml. 6,50. Per le particelle 164 - 165 il livello della gronda su Via S. Biagio non può superare quello della gronda su largo S. Biagio. Eventuali incrementi di cubatura necessari per adeguare le superfici utili delle unità abitative delle particelle 164 - 165 possono essere ricavati con un nuovo allineamento su largo S. Biagio, così come indicato in planimetria.

Art. 21 - Norme relative al contesto "B" Planimetria di riferimento n. 8

21.1 Per le unità edilizie individuate dalle particelle catastali n. 554 e 549 è prevista la demolizione senza ricostruzione.

In sede di demolizione dell'edificio a due piani individuati dalla particella catastale n. 554, attualmente adibito a deposito, nel rispetto della nuova sistemazione planimetrica e viaria, così come previsto dagli elaborati di progetto, è possibile realizzare locali seminterrati ad uso deposito al di sotto della rampa di accesso all'unità edilizia individuata dalla particella catastale n. 555. L'attuale muro della rampa dovrà essere arretrato fino a raggiungere una distanza minima dell'edificio individuato dalla particel-

la catastale 965 pari a ml. 3;50.

21.2 Per le unità edilizie o parti di esse, individuate dalle particelle catastali n. 874 - 600 - 601 - 587 - 623 - 624 - 65 - 49 - 52 - 53 - 553 - 543 è consentito l'adeguamento dell'altezza utile interna dei piani destinati ad abitazione così come previsto dall'articolo specifico delle presenti norme.

21.3 UNITA' N° 1 - L'intervento prevede la demolizione totale e ricostruzione degli edifici individuati dalle particelle 39 - 41 - 35 - 36 - 34 - 37 - 31 - 878 - 872 - 873 - 30 - 42 - 38, secondo le sagome massime d'ingombro riportate nella planimetria di progetto del contesto. E' previsto il mantenimento delle destinazioni d'uso per attività artigianali e locali di deposito o garages. L'altezza massima misurata dalle nuove linee di gronda non potrà essere superiore a ml. 7, 50 sul prospetto a monte (Via S. Elia) e a ml. 12,00 sul prospetto a valle. Sul prospetto laterale l'altezza media non potrà superare ml. 10,00. I fronti dei nuovi edifici su Via S. Elia dovranno avere una distanza dai fronti degli edifici antistanti non inferiori a ml.5,00. La ricostruzione dei nuovi volumi è consentita previa formazione di comparto edificatorio che comprenda tutti gli aventi diritto compresi nella delimitazione di Piano. Ai proprietari dei corpi di fabbrica spetta una cubatura pari a quella preesistente più gli eventuali adeguamenti; ai proprietari dei suoli in parte impegnati dalle variazioni di sagoma e inclusi nella delimitazione dell'unità spetta una cubatura pari ad 1,5 mc/mq. Le aree di sedime non impegnate dalla ricostruzione devono essere cedute all'Amministrazione Comunale. In mancanza di accordo bonario fra le parti, l'Amministrazione Comunale procede alla formazione del comparto edificatorio secondo le norme stabilite all'art. 23 della legge 17/8/1942 n. 1150 ed all'art. 80 del Codice Civile.

- 21.4 UNITA' N° 2 - L'unità di intervento è funzionalmente collegata con la unità n. 3 del contesto A.
- La ristrutturazione edilizia può aver luogo solo previa formazione di progetto unitario comprendente ambedue le unità di intervento.
- In sede di progettazione ed esecuzione delle opere si prescrive il rispetto e la salvaguardia del sovrappasso che collega le due unità, oltre che al rispetto della sagoma e della volumetria esistente.
- 21.5 UNITA' N° 3 - L'intervento prevede la demolizione totale e la ricostruzione degli edifici individuati alle particelle 76(part) 72 - 68 - 70 - 71 secondo la sagoma di ingombro riportata nella planimetria di progetto del contesto. L'altezza massima misurata dalle nuove linee di gronda non potrà essere superiore a ml. 9,00 sui 3 fronti liberi. Il nuovo volume dovrà essere realizzato in aderenza a quello esistente individuato dalla unità di intervento n. 4. Per i nuovi allineamenti si prescrive un arretramento di m. 0,50 sui 2 fronti su Via Casale e Vico Casale ed una distanza minima di ml. 4,00 dal fronte antistante su Via S. Giovanni.
- 21.6 UNITA' N° 6 - L'unità di intervento è funzionalmente collegata alla unità n. 7 del contesto D.
- La ristrutturazione edilizia può avere luogo solo previa formazione di progetto unitario comprendente ambedue le unità di intervento.
- In sede di progettazione ed esecuzione delle opere si prescrive il rispetto e la salvaguardia del sovrappasso che collega le due unità, oltre che il rispetto della sagoma e della volumetria esistente.
- 21.7 UNITA' N°9 / 10 - Per le particelle edificate e non edificate nn. 25 - 26 - 27 - 32 - 874, si prevede l'intervento di ristrutturazione edilizia con ampliamento o demolizione e ricostruzione.
- In ogni caso è consentito, sia mediante ampliamento sia mediante demolizione e ricostruzione, l'adeguamento dimensionale con l'incremento max di cubatura risultante dall'applicazione dell'indice 1,5 mc:mq alle superfici adiacenti e appartenenti agli stessi proprietari degli edifici.

Si può procedere alla ricostruzione delle due unità con un'unico corpo di fabbrica o con due corpi in aderenza. Nel caso si proceda all'ampliamento o alla ricostruzione con due corpi separati, deve essere rispettata la distanza minima tra pareti di ml. 10,00.

L'altezza max. su Via S. Nicola non può superare ml. 6,50, l'altezza a valle non può superare ml. 12,00.

- 21.8 UNITA' N° 12 - L'intervento prevede la demolizione totale e la ricostruzione, con il mantenimento dell'attuale cubatura, degli edifici individuati dalle particelle catastali 605 - 868.

Nella ricostruzione del nuovo volume insistente sulla particella 605 non è consentita l'apertura di vani finestra sull'unità edilizia adiacente individuata dalla particella n. 603, di cui si prevede la sopreelevazione di circa ml. 3,20 a partire dalla linea di gronda esistente fino alla nuova linea di gronda, per migliorarne le condizioni igienico-abitative.

- 21.9 UNITA' N° 13 - L'intervento prevede la demolizione totale e la ricostruzione degli edifici individuati dalle particelle catastali 856 - 586 - 587 - 588 - 870 - 871 secondo la sagoma di ingombro riportata nella planimetria di progetto del contesto.

L'altezza massima, misurata dalle nuove linee di gronda non potrà essere superiore a ml. 9,00 a monte su Via S. Caterina e a ml. 10,50 sul fronte posteriore. I nuovi allineamenti previsti dovranno avere una distanza dai fronti antistanti non inferiore a ml. 7,00 in corrispondenza dello slargo di Via S. Caterina, ml. 4,00 in Via S. Caterina di fronte all'unità n. 14 e ml. 3,00 sul fronte a valle.

Il nuovo volume dovrà essere realizzato in aderenza a quello individuato dalla unità di intervento n. 12.

- 21.10 UNITA' N° 14 - E' prevista la demolizione totale e la ricostruzione in sito degli edifici individuati dalle paricelle 563 - 565 - 568 - 569 - 558 - 557 - 555, secondo la sagoma di ingombro riportata nella

planimetria di progetto del contesto.

L'altezza massima, misurata dalla nuova linea di gronda non potrà superare nel punto più basso di Via S. Caterina i ml. 15,50.

Il nuovo allineamento previsto dovrà avere una distanza dal fronte antistante non inferiore a ml. 4,00.

Il nuovo volume dovrà comunque essere realizzato in aderenza agli edifici adiacenti individuati dalla unità di intervento n. 19 e n. 15.

21.11 UNITA' N° 17 - Particella 614

L'intervento prevede la demolizione totale e la ricostruzione <sup>del</sup> l'unità edilizia individuata dalla particella catastale 614, secondo la sagoma di ingombro riportata nella planimetria di progetto del contesto. Il nuovo fronte dovrà avere una distanza dal fronte dell'edificio antistante non inferiore a ml. 4,00.

E' consentita la sopraelevazione della linea di gronda esistente alla nuova linea di gronda, di circa ml. 3,20 necessari per l'adeguamento del piano ad uso abitativo esistente e per la realizzazione di un nuovo piano la cui altezza interna dovrà essere pari a ml. 2,70. La copertura dovrà essere realizzata ad una falda uniformandone l'inclinazione a quella degli edifici adiacenti.

- Particella 611 - E' fatto obbligo di eseguire interventi strutturali per l'adeguamento antisismico della struttura in oggetto al secondo piano.

- Particella 610 - L'intervento prevede la demolizione totale e la ricostruzione in sito dell'unità edilizia individuata dalla particella catastale 610 con un arretramento del fronte principale fino ad allinearsi con l'edificio adiacente.

E' consentito un aumento di altezza fino ad un massimo di ml. 1,90 circa, a partire dalla linea di gronda attuale alla nuova linea di gronda, per rendere abitabile l'attuale piano soffitta, la cui altezza interna dovrà essere pari a ml. 2,70.

- 21.12 UNITA' N° 18 - L'intervento prevede il rifacimento del muro di sostegno antistante l'unità edilizia individuata dalle particelle catastali 663 -863 con un arretramento di ml. 2,00 così come indicato sulla tavola di progetto di contesto.
- 21.13 UNITA' N° 20 - L'intervento prevede la demolizione e ricostruzione in sito dell'unità edilizia individuata dalla particella catastale 570.
- L'altezza massima, misurata a partire dalla nuova linea di gronda, non potrà superare i ml. 7,50 sui due fronti principali.
- I vani adibiti ad abitazione al p.t. dovranno essere rialzati dal livello stradale di almeno ml. 0,45.
- Il nuovo volume dovrà comunque essere realizzato in aderenza agli edifici adiacenti individuati dalle unità di intervento n. 14 e n. 16.
- 21.14 UNITA' N° 19 - L'intervento prevede la demolizione totale e la ricostruzione degli edifici individuati dalle particelle catastali 585 - 584 - 582 - 580 - 578 - 577 - 579, secondo la sagoma massima di ingombro riportata nella planimetria di progetto del contesto.
- L'altezza max. misurata dalle nuove linee di gronda, non potrà essere superiore a ml. 10,50 sul fronte a monte su Via S. Caterina.
- Il nuovo volume dovrà essere realizzato in aderenza a quello individuato dalla unità di intervento n. 14.
- 21.15 UNITA' N° 21 - E' prevista la demolizione totale e la ricostruzione in sito del corpo di fabbrica individuato dalle particelle 574, secondo la sagoma massima d'ingombro riportata nella planimetria di progetto del contesto.
- Il nuovo volume, dovrà comunque essere realizzato in aderenza agli edifici adiacenti e ad una distanza minima di ml. 4,50 dal fronte dei fabbricati antistanti.
- L'altezza massima, misurata dalla linea di gronda non potrà superare i ml. 11,50 a valle su Via Grassi Belli ed i ml. 7,50 a monte (sul fronte opposto).

La nuova linea di gronda ovvero l'estra dosso del solaio di copertura dovranno essere contenuti nello stesso piano orizzontale su tutti i lati.

- 21.16 UNITA' N° 22 - L'intervento prevede la ristrutturazione edilizia per le particelle 625 - 626 - 627 e la demolizione totale e la ricostruzione degli edifici individuati dalle particelle catastali 628 - 629 - 630 - 861 - 860 - 859 - 632 - 631 - 633, secondo la sagoma massima d'ingombro riportata nella planimetria di progetto del contesto. L'altezza massima, misurata dalle nuove linee di gronda, non potrà superare i ml. 10,50 sul fronte prospiciente Via Madonna delle Grazie e i ml. 7,50 su Via S. Caterina. Sul fronte laterale, l'altezza media dei corpi di fabbrica prospicienti Vico I S. Caterina non potrà essere superiore a ml. 9,00. I nuovi allineamenti previsti dovranno avere una distanza dai fronti antistanti non inferiore a ml. 4,00 su Vico I S. Caterina e ml. 3,00 rispetto al fronte a valle dell'unità n. 19.

21.16 bis UNITA' N° 29 - (vedi pag. 34)

- 21.17 UNITA' N° 30 - Secondo quanto previsto nell'intervento n. 48 del P.R.G. in vigore è consentito l'intervento di ristrutturazione urbanistica dell'edificio individuato dalla particella 870 e dalle aree inedificate individuate dalle particelle 861 e 830, salvo il diritto dei terzi, secondo il nuovo ingombro planimetrico riportato nella planimetria di contesto. L'altezza massima consentita sul fronte principale non potrà superare i ml. 6,50. L'area risultante dall'arretramento, previo esproprio da parte del Comune, dovrà essere utilizzata per il miglioramento della viabilità.

Art. 22 - Norme relative al contesto C/Planimetria di riferimento n.9

- 22.1 Le aree occupate dai corpi di fabbrica individuate dalle seguenti particelle catastali: 268 - 452 - 385 - 384 - 382 di cui si prevede la demolizione senza ricostruzione vengono acquisite dall'Amministrazione Comunale che provvede alla sistemazione delle aree di sedime

secondo le previsioni del Piano di Recupero.

I proprietari e gli aventi diritto potranno rivalersi della cubatura demolita secondo le modalità previste dalle legge n. 219 del 14/5/81 ed in particolare dall'art.9.

Le aree di sedime risultanti dalla demolizione ricostruzione degli edifici secondo nuove indicazioni planovolumetriche vengono acquisite dall'Amministrazione Comunale ed utilizzate per il miglioramento della viabilità interna al contesto in esame.

- oltre alle categorie di intervento previste al titolo II (art. 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9) della parte generale delle presenti norme tecniche di attuazione sono consentiti interventi di adeguamento del volume dei vani con altezza interna non idonea ed interventi di sopraelevazione parziale.

Per le unità edilizie o parti di esse individuate dalle particelle catastali:

n. 332 - 337 - 340 (parziale) 348 - 431 - 430 - 426 - 348 - 393 - 373 - 366. E' ammesso l'aumento dell'altezza delle linee di gronde e di colmo fino ad un massimo di ml. 1,00 dalle quote preesistenti, in funzione dell'adeguamento dell'altezza utile interna dei piani abitabili, la cui altezza dovrà essere pari a ml. 2,70 misurata dal piano di calpestio alle linee di intradossi del solaio orizzontale superiore.

Gli interventi di sopraelevazione, specificamente indicati per ogni unità minima di intervento dovranno essere realizzati secondo le indicazioni normative e grafiche indicate e nel rispetto delle norme riguardanti l'uso dei materiali e la conservazione degli elementi architettonici e decorativi esistenti.

22.2 UNITA' N° 2 - E' prevista la demolizione e la ricostruzione in sito del corpo di fabbrica individuata dalle particelle catastali 283 - 933 parzialmente dalla particella 282 rispettando la sagoma indicata nella tavola del contestoC, in base ad un progetto unitario concordato fra i diversi proprietari.

Il nuovo volume dovrà essere realizzato in aderenza agli edifici adiacenti rispettando l'allineamento planimetrico esistente su Via Ruva Nuova con l'eliminazione delle scale esterne e mantenendo sul prospetto laterale una distanza minima di ml. 4,00 dal fronte del fabbricato antistante; dovrà, inoltre, essere contenuto nell'ingombro planovolumetrico indicato nella tavola del contesto C; con un'altezza max. su Via Ruva Nuova di ml. 7,50 e sul fronte laterale libero di ml. 10,50.

Il volume indicato è da intendersi come volume massimo ammissibile e non come volume da realizzare.

22.3 UNITA' N° 5 - In coerenza con quanto previsto nell'intervento n. 39 del P.R.G. vigente, è consentita la sopraelevazione di un piano dell'edificio che insiste sulla particella 869. L'altezza max. del nuovo volume, misurato a partire dall'attuale linea di gronda, non potrà essere superiore a ml. 3,30.

22.4 UNITA' N° 7 - E' prevista la demolizione e la ricostruzione in sito del corpo di fabbrica individuato dalle particelle catastali 270/272 secondo le indicazioni planovolumetriche riportate nella tavola di progetto del contesto C, in base ad un progetto unitario concordato fra i diversi proprietari.

Il nuovo volume dovrà essere realizzato con un'altezza massima sul fronte laterale a monte, di ml. 6,00 e un'altezza massima, sul fronte laterale a valle, di ml. 10,50 dal fronte del fabbricato antistante; dovrà inoltre essere contenuto nell'ingombro planovolumetrico indicato nella tavola del contesto C.

Il volume indicato è da intendersi come volume massimo ammissibile e non come volume da realizzare.

22.5 UNITA' N° 8 - E' prevista la demolizione e la ricostruzione in sito del corpo di fabbrica individuato dalla particella catastale 299 secondo indicazioni planovolumetriche riportate nella tavola di progetto del contesto C. Il volume indicato è da intendersi come volume

massimo ammissibile e non come volume da realizzare.

E' prevista, inoltre, la demolizione della loggia esterna che consente l'accesso al corpo di fabbrica individuato dalla particella 258, pertanto il progetto di ricostruzione suindicato è subordinato ad un accordo fra i proprietari interessati, al fine di consentire accesso idoneo ad ambedue i corpi di fabbrica.

22.6 UNITA' N° 9 - E' prevista la demolizione e la ricostruzione in sito del corpo di fabbrica individuato dalle particelle catastali 312 - 313 - 314 - 315, secondo le indicazioni planovolumetriche riportate nella tavola di progetto del contesto C, previo formazione di comparto edificatorio fra i diversi proprietari.

Il nuovo volume dovrà essere realizzato rispettando il nuovo allineamento planimetrico su Via Ruva Nuova e mantenendo comunque su Vico Ruva Nuova una distanza minima di ml. 4,00 del fronte del fabbricato antistante; dovrà, inoltre, essere contenuto nell'ingombro planovolumetrico indicato nella tavola del contesto C con un'altezza massima su Vico Ruva Nuova di ml. 7,50 e a valle su Via Ruva Nuova di ml. 9,00.

Il volume indicato è da intendersi come volume massimo ammissibile e non come volume da realizzare.

22.7 UNITA' N° 12 - E' consentita la sopraelevazione di parte del fabbricato individuato dalla particella catastale 307 così come indicato nella tavola del contesto C.

La parte sopraelevabile, non potrà superare l'altezza massima di ml. 3,20 misurati dall'attuale linea di gronda alla nuova linea di gronda.

22.8 UNITA' N° 14 - E' consentita la sopraelevazione di parte del fabbricato individuato dalla particella catastale 451 così come indicato nella tavola del progetto del contesto C.

La parte sopraelevabile, non potrà superare l'altezza della linea di gronda del corpo di fabbrica adiacente più basso.

E' prevista la demolizione e la ricostruzione in sito del corpo di fabbrica individuato dalla particella catastale 442, secondo la sagoma planimetrica preesistente, in base ad un progetto unitario concordato fra i diversi proprietari. Il nuovo volume che sarà realizzato in aderenza rispetto agli edifici adiacenti rispettando l'attuale allineamento del fronte principale non potrà superare l'altezza media di ml. 6,50. Nel rispetto di quanto previsto nel vigente P.R.G. nell'intervento relativo alla particella 460 deve essere operato uno sfettamento secondo la delimitazione riportata nella tavola di contesto.

22.9 UNITA' N° 15 - Sulla particella 406, in coerenza con quanto previsto dal P.R.G. in vigore, può essere operato un intervento di demolizione e ricostruzione con conservazione delle sagome e delle altezze preesistenti. In ogni caso dovrà essere demolita la scala esterna di accesso. Sulla particella 409 può essere realizzata una sopraelevazione di ml. 2,70 max., in modo che comunque non venga superata la linea di gronda e di colmo dei corpi adiacenti.

22.10 UNITA' N° 16 - E' prevista la demolizione e la ricostruzione in sito del corpo di fabbrica individuato dalla particella 428 secondo le indicazioni planolumetriche riportate nella tavola di progetto del contesto C, in base ad un progetto unitario concordato fra i diversi proprietari.

Il nuovo volume dovrà essere realizzato in aderenza all'edificio adiacente rispettando l'allineamento planimetrico esistente su Via Arco di Piazza e il nuovo allineamento planimetrico su Vico Fornigiunti; dovrà inoltre essere contenuto nell'ingombro planivolumetrico indicato nelle tavole del contesto C e comunque ad una distanza dal fronte antistante su Vico Fornigiunti non inferiore a ml. 3,00 l'altezza massima su Via Arco di Piazza di ml. 10,50, e mantenendo la stessa quota della linea di gronda su Vico Fornigiunti.

Il volume indicato è da intendersi come volume massimo ammissibile e non come volume da realizzare.

22.10 UNITA' N° 17 - E' prevista la demolizione e la ricostruzione in sito del corpo di fabbrica individuato dalle particelle 420 -419, secondo le indicazioni, planovolumetriche riportate nella tavola di progetto del contesto C, in base ad un progetto unitario concordato fra i diversi proprietari.

Il nuovo volume dovrà essere realizzato in aderenza all'edificio adiacente rispettando i nuovi allineamenti planimetrici, mantenendo comunque, su Via Arco di Piazza una distanza minima di ml. 4,50 dal fronte del fabbricato antistante; dovrà inoltre essere contenuto nell'ingombro planivolumetrico indicato nella tavola del contesto C con un'altezza massima di ml. 10,50 su Via Arco di Piazza e su Vico Lungo Fornigiunti.

Il volume indicato è da intendersi come volume massimo ammissibile e non come volume da realizzare.

Nell'ambito dell'unità minima parte dell'area individuate dalle part. 417 - 418 viene acquisita dal Comune al fine di migliorare la sede viaria previo sbancamenti, opere di sostegno e sistemazione della sede stradale.

22.12 UNITA' N° 19 - E' prevista la demolizione e la ricostruzione in sito dei corpi di fabbrica individuati dalle particelle catastali 942 - 396 e parzialmente del corpo di fabbrica inividuato dalla par. 958 secondo le indicazioni planovolumetriche riportate nella tavola di progetto del contesto C, in base ad un progetto unitario concordato fra i diversi proprietari.

Il nuovo volume dovrà essere realizzato in aderenza agli edifici adiacenti nel rispetto degli allineamenti planimetrici esistenti su Via Arco di Piazza e su Corso Vittorio Emanuele e delle attuali linee di gronda.

L'intervento di demolizione e ricostruzione dell'edificio individuato dalla particella 958 deve comunque garantire la salvaguardia del corpo di fabbrica individuato dalla Part. 402 (sovrappasso), dei due archi acuti, degli elementi decorativi e delle mura laterali. L'intervento di demolizione e ricostruzione deve essere tecnicamente -

eseguito in modo da impedire danneggiamenti agli elementi suddetti o parti di essi. Nel progetto di ricostruzione del corpo di fabbrica individuato dalla part. 396 devono essere rispettati gli elementi architettonici e la composizione architettonica del fronte su Corso Vittorio Emanuele.

22.13 UNITA' N° 20 - E' prevista la demolizione e la ricostruzione in sito del corpo di fabbrica individuato dalla particella 390, secondo le indicazioni planovolumetriche riportate nella tavola di progetto del contesto C, in base ad un progetto concordato fra i diversi proprietari.

Il nuovo volume dovrà essere realizzato in aderenza agli edifici adiacenti rispettando su Via Arco di Piazza l'allineamento indicato nella tavola del Contesto C con un'altezza media di ml. 6,50 su Via Arco di Piazza.

22.14 UNITA' N° 21 - E' consentita la ricostruzione dell'ultimo livello del corpo di fabbrica individuato dalla part. catastale 393 di cui è stata prevista la demolizione di ufficio in fase di emergenza. Tale ricostruzione è consentita con un incremento di altezza pari a quello necessario per adeguare l'altezza utile interna (esistente prima della demolizione) dell'ultimo livello fino a ml. 2,70, misurati dall'attuale piano di calpestio.

Nell'intervento di ristrutturazione edilizia del corpo di fabbrica individuato dalla part. 436 devono essere rispettati i particolari architettonici e la composizione architettonica del fronte su Via S. Lucia, nonché l'androne e la scala interna.

22.15 UNITA' N° 23 - E' prevista la demolizione e la ricostruzione in sito del fabbricato individuato da parte della particella 371, secondo le indicazioni planovolumetriche riportate nella tavola di progetto del contesto C, in base ad un progetto concordato fra i diversi proprietari.

Il nuovo volume dovrà essere realizzato in aderenza agli edifici adiacenti su Vico Lungo Fornigiunti allineandosi alla linea di gronda della restante parte di unità edilizia individuata dalla stessa part. catastale. La rampa di accesso al piano superiore dovrà essere contenuta nella sagoma di progetto.

22.16 UNITA' N° 26 - In coerenza con quanto previsto nell'intervento del P.R.G. in vigore è consentita la sopraelevazione di un piano della unità edilizia individuata dalle part. 376 - 377 - 378. L'altezza max. del nuovo volume, misurata dall'estradosso dell'attuale solaio di copertura alla nuova linea di gronda non potrà superare i ml. 2,90.

Art. 23 - Norme relative al Contesto "D"

Planimetria di riferimento n. 10

23.1 UNITA' N° 1 - Gli interventi previsti sono vincolati al rispetto della conservazione del volume e della sagoma. Dovranno essere salvaguardate sia la scansione delle aperture che dei particolari architettonici preesistenti (aperture ad oculo sovrastanti vani finestra e balcone, portoni di ingresso ad arco, gronde).

23.2 UNITA' N° 1 - Per le particelle n. 527 - 528 - 902 si procederà all'abbassamento di 30 cm. dell'altezza della linea di colmo delle coperture in aderenza con le particelle n. 900 - 901.

E' consentito l'adeguamento dell'altezza interna fino a m. 2,70 e la sopraelevazione di una parte di unità edilizia individuata dalla particella 905. Le altezze massime consentite non potranno superare ml. 6,00 sul fronte a monte e ml. 7,50 sul fronte a valle.

23.2 bis UNITA' N° 4 - (vedi pag. 74)

23.3 UNITA' N° 5 - E' consentita la demolizione con ricostruzione del volume preesistente col ripristino della sagoma e delle caratteristiche architettoniche del manufatto originario.

In sede di progettazione ed esecuzione delle opere, si fa obbligo di rendere autonome le strutture verticali della particella n. 530 attraverso la realizzazione di un giunto calcolato ai sensi della specifica normativa vigente in materia.

23.4 UNITA' N° 6 - E' consentita, nell'ambito del progetto unitario di intervento la demolizione dei volumi insistenti sulle particelle n. 506 - 507 - 508 - 509 - 917 e la loro ricostruzione secondo la nuova sagoma di ingombro massimo riportata in planimetria e comunque secondo le seguenti prescrizioni:

- il fronte lungo Corso Garibaldi dovrà essere arretrato fino ad una distanza minima di m. 5 dal fabbricato antistante con lunghezza pari a quella delle attuali particelle n. 508 - 509;
- il fronte lungo Via Grassi Belli dovrà essere allineato con quello della particella n. 505, oggetto di ristrutturazione edilizia;
- la particella n. 907 non sarà ricostruita, arretrando il fronte relativo sulla linea attuale di confine fra le particelle n. 907 e 509. Il volume perso sarà recuperato dagli aventi diritto nell'ambito del nuovo volume realizzato;
- l'altezza massima alla gronda misurata dalla quota stradale più alta di Corso Garibaldi sarà destinato ad attività artigianali e commerciali.

E' consentita inoltre, al fine di realizzare una migliore redistribuzione delle superfici ed una maggiore unitarietà strutturale, la possibilità di demolire e ricostruire la particella n.510 senza che per questa vi siano variazioni di volume.

23.5 UNITA' N° 7 - L'unità di intervento è parte unitaria con la unità n. 6 del contesto B.

La ristrutturazione edilizia può avere luogo solo previa formazione di progetto unitario comprendente ambedue le unità di intervento. In sede di progettazione ed esecuzione delle opere si prescrive il rispetto e la salvaguardia del sovrappasso comunicante le due unità lungo Via Grassi Belli, oltre il rispetto della sagoma e della volumetria esistente.

23.6 UNITA' N° 11 - Nell'ambito della ristrutturazione edilizia della particella n. 468, al fine di consentire la realizzazione dell'allargamento dell'imbocco di Via Roma in Piazza del Popoli, si dovrà

procedere all'arretramento del fronte attraverso la demolizione e ricostruzione della cortina lungo Via Roma con la eliminazione dello spigolo, così come riportato in planimetria.

Nell'ambito del progetto unitario di intervento relativo alla intera unità dovranno essere altresì rese autonome le strutture verticali della particella n. 798 dalla particella n. 467 attraverso la realizzazione di un giunto calcolato ai sensi del D.M. n. 39 del 3.3.1975.

23.7 UNITA' N° 14 - L'intervento unitario di ristrutturazione edilizia, dovrà essere realizzato nel rispetto delle caratteristiche architettoniche del manufatto preesistente salvaguardando la scansione delle aperture e i particolari architettonici e decorativi di cui al quinto comma del precedente articolo 4 senza variazioni di volume.

Il fronte lungo Via Roma, relativamente alla particella n. 927 dovrà essere arretrato secondo l'allineamento riportato in planimetria e comunque ad una distanza dal fabbricato antistante non inferiore a ml. 4,50. Per l'alloggio relativo alla part. 454, è consentito coprire il terrazzo al 3° piano per realizzare i servizi igienici, qualora non sia possibile risolvere diversamente.

23.8 UNITA' N° 15 - L'intervento unitario è vincolato al rispetto del volume esistente, della sagoma e di tutte le caratteristiche architettoniche di cui al 5° comma del precedente art. 4.

23.8 bis UNITA' N° 18 - (vedi pag. 34)

23.9 UNITA' N° 20 - L'intervento unitario è vincolato al rispetto del volume ed alla salvaguardia delle caratteristiche architettoniche relative al sovrappasso esistente fra le particelle n. 519 e 919. In sede di progettazione si dovrà tener conto di non alterare tali caratteristiche, migliorandone al contrario la qualità architettonica. La sagoma può essere variata, sempre senza incremento di volume, relativamente alle unità 516 - 517 - 518 che, al fine di una migliore funzionalità dell'unità possono anche essere demolite e ricostruite.

- 23.10 UNITA' N° 22 - E' consentito l'intervento di demolizione e ricostruzione nel rispetto della sagoma preesistente. E' consentito l'adeguamento dell'altezza interna e la sopraelevazione; la nuova linea di gronda non deve superare quella dell'edificio adiacente.  
In sede di ricostruzione del volume di fa obbligo di rendere autonome le strutture verticali della particella n. 695 attraverso al realizzazione di un giunto calcolato ai sensi del D.M. n. 39 del 3.3.75.
- 23.11 UNITA' N° 23 - Nell'intervento di ristrutturazione edilizia deve essere salvaguardata la scansione delle aperture e le caratteristiche architettoniche ed i particolari decorativi di cui al 5° comma del precedente articolo 4.
- 23.12 UNITA' N° 27 - E' consentito l'intervento di demolizione e ricostruzione, nel rispetto dell'altezza max. preesistente, della sagoma riportata in planimetria e comunque ad una distanza minima di ml. 4,50 dalla cortina antistante di Via Garibaldi.
- 23.14 UNITA' N° 28- In coerenza con quanto previsto dal P.R.G. vigente, è consentita la sopraelevazione di un piano della parte di unità edilizia individuata dalla particella 703. L'altezza max. del nuovo volume misurato dall'attuale linea di gronda alla nuova linea di gronda uno potrà superare ml. 2,90.
- 23.15 UNITA' N° 29 - E' consentita la demolizione e ricostruzione del volume relativo alla particella n. 700 secondo la nuova ubicazione e sagoma di ingombro massimo riportato in planimetria, nel rispetto dell'altezza massima preesistente.
- 23.16 UNITA' N° 30 - E' consentita la demolizione dei volumi attualmente esistenti e la ricostruzione integrale di quelli preesistenti, antecedenti ai crolli e demolizioni causati dal sisma conservando come ingombro massimo la vecchia sagoma.  
In particolare si prescrive un'altezza massima di m. 9,50 misurata dal punto di sagoma a quota più alta lungo corso Vittorio Emanuele alla gronda.

Il piano terra sarà destinato, così come lo è attualmente, ad attività artigianali o commerciali e comunque non residenziali. In sede di ricostruzione del volume si fa, infine obbligo di rendere autonome le strutture verticali del fabbricato attualmente in aderenza di cui alla unità n. 31 attraverso la realizzazione di un giunto calcolato ai sensi del D. M. n. 39 del 3/3/75.

- 23.17 UNITA' N° 33 - Nell'intervento di ristrutturazione edilizia deve essere salvaguardata la scansione delle aperture esistenti.
- Possono essere altresì realizzate nuove aperture sul fronte del fabbricato attualmente sfinestrato.
- La copertura può essere modificata senza alterare le attuali altezze al colmo della gronda.
- Dovranno comunque essere salvaguardati e riqualificati gli elementi decorativi ed i particolari architettonici esistenti (soglie dei balconi, ringhiere, intonaci esterni, elementi in pietra).
- 23.18 UNITA' N° 34 - E' consentita la demolizione e ricostruzione del volume con conservazione del volume, altezza, numero di piani e alloggi preesistenti all'interno dello stesso lotto in cui il fabbricato è ubicato.
- L'altezza massima non potrà essere comunque superiore a m. 10,50 misurata dalla quota del lotto, a confine con Corso V. Emanuele, più alta fino alla linea di gronda.
- Il piano terra, debitamente rialzato ad una quota minima di m. 1,50, sarà restituito alla sua attuale destinazione abitativa.
- 23.19 UNITA' N° 35 - In coerenza con quanto previsto dal P.R.G. vigente (intervento n. 5) è consentita la sopraelevazione di un piano delle parti laterali dell'unità edilizia individuata

dalla part.873, con il simbolo di ristrutturazione edilizia.

L'altezza massima dei nuovi volumi misurata dalle attuali linee di gronda, non potrà superare i ml. 2,90.

Art. 24 - Norme relative al Contesto "E"

Planimetria di riferimento 11

- 24.1 UNITA' N° 9 - Nella ricostruzione di una parte dell'unità deve essere rispettato l'arretramento su Via S. Francesco così come riportato in planimetria, l'altezza massima di ml. 7,50 rispetto alla quota stradale in ogni punto della cortina e il volume preesistente. La riduzione di cubatura dovuta all'arretramento su Via S. Francesco può essere recuperata con un ampliamento sul fronte posteriore.
- 24.2 UNITA' N° 10 - E' prevista la demolizione e ricostruzione delle unità edilizie individuate dalle particelle 711 - 714 - e 775 in base ad un progetto unitario concordato tra i proprietari.  
L'altezza massima sui due fronti prospicienti la strada pubblica non potrà superare i ml. 9,00 e dovrà essere conservata la cubatura preesistente.
- 24.3 UNITA' N° 11 - Nella ricostruzione dovranno essere rispettati i nuovi allineamenti riportati in planimetria, l'altezza massima di ml.9,50 sui due fronti liberi e la cubatura preesistente.
- 24.4 UNITA' N° 13 - La ricostruzione è consentita previa formazione di comparto edilizio che comprende tutti gli aventi diritto compresi nella delimitazione del comparto. Ai proprietari dei corpi di fabbrica spetta una cubatura pari a quella preesistente o adeguata ai sensi della legge 219/81 e succ. mod: ai proprietari dei suoli in parte impegnati dalle variazioni di sagoma spetta una cubatura pari a 1,5 mc/mq.  
L'altezza massima è di ml. 9,30 a valle delle sagome di ml. 7,50 lungo Via s. Francesco in ogni punto della sagoma.

Il verde privato incluso nel comparto può restare indiviso o essere distribuito fra gli aventi diritto in parti proporzionali alla cubatura. In mancanza di accordo bonario fra gli aventi diritto, l'Amministrazione Comunale procede alla formazione del comparto secondo le norme dell'art. 23 - legge 17 agosto 1942 n. 1150 e art. 80 del Codice Civile.

- 24.5 UNITA' N° 15 - Nella ricostruzione dovranno essere rispettati i nuovi allineamenti stradali riportati in planimetria, la cubatura preesistente, l'altezza massima di ml. 6,00 sul fronte posteriore rispetto a Via S. Francesco e ml. 7,50 sul fronte laterale.
- 24.6 UNITA' N° 16 - Nella parte da ricostruire dovranno essere rispettati i nuovi allineamenti riportati in planimetria, la cubatura preesistente, l'altezza massima di ml. 9,00 su Via S. Francesco e di ml. 7,00 sul fronte laterale.
- 24.7 UNITA' N° 17 - E' consentito l'intervento di demolizione e ricostruzione nel rispetto della sagoma, dell'altezza e della volumetria preesistente.
- 24.8 UNITA' N° 18 - Nella ricostruzione dovranno essere rispettati i nuovi allineamenti riportati in planimetria, la cubatura preesistente e le altezze massime di ml. 7,00 su Vico II S. Francesco e di ml. 6,00 sull'altro fronte libero.
- 24.9 UNITA' N° 20 - Nella parte da ricostruire dovrà essere rispettato il nuovo allineamento, la cubatura preesistente, l'altezza max. di ml. 6,50 sui fronti liberi.
- 24.10 UNITA' N° 22 - Nella ricostruzione dovranno essere rispettati il nuovo allineamento su Via S. Francesco, la cubatura preesistente, l'altezza max. di ml. 9,00 in ogni punto di Via S. Francesco.
- 24.11 UNITA' N° 23 - Nell'intervento di ristrutturazione edilizia non deve essere manomesso e occultato in alcun modo il portale di accesso vicino all'adiacente edificio vincolato.

24.12 UNITA' N° 25 - In coerenza con quanto previsto dal P.R.G. vigente, (intervento n.49) è consentita la sopraelevazione dell'unità edilizia individuata dalla particella 971, per adeguare l'attuale volume di sottotetto. L'altezza massima del nuovo volume misurata dall'attuale linea di gronda dovrà essere pari a quella necessaria ad adeguare l'altezza utile interna dell'attuale volume di sottotetto fino ad un'altezza utile di ml. 2,70. La nuova copertura dovrà essere realizzata in modo tale che la nuova linea di gronda coincida con l'attuale bordo superiore dell'estradosso del solaio orizzontale di copertura, con una tolleranza massima di maggiore altezza di cm. 16.

24.13 UNITA' N° 26 - L'intervento di ricostruzione relativo alla particella 771 deve rispettare la sagoma, l'altezza e il volume preesistenti.

24.14 UNITA' N° 27 - In coerenza con quanto previsto dal P.R.G. vigente, (intervento n. 8), è consentita la sopraelevazione di un piano della parte di unità edilizia individuata dalla particella 956. Le altezze massime consentite sul fronte prospiciente Corso Vittorio Emanuele non potranno essere superiori a ml. 9,50.

E' consentito inoltre, (come previsto nell'intervento n. 9) la sopraelevazione di un piano della parte di unità edilizia individuata dalla particella 803 e soggetto all'intervento di demolizione e ricostruzione. L'altezza massima del nuovo volume misurato dall'attuale linea di gronda, non potrà superare i ml. 2,90.

Art. 24 - Modifiche agli interventi previsti.

25.1 Gli interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione edilizia possono essere modificati in interventi di demolizione e ricostruzione con apposita delibera del Consiglio Comunale e sulla base di documentata e motivata proposta da parte dei privati.

25.2 Nei casi di cui al punto precedente possono essere apportate modi-

fiche alle sagome preesistenti al solo fine di migliorare la viabilità e gli spazi pubblici.

Vanno comunque rispettate le cubature preesistenti e possono essere consentiti incrementi di altezza al solo fine di consentire l'adeguamento funzionale.

- 25.3 Le norme di cui ai punti precedenti può essere applicate solo per gli isolati che sono stati inclusi nell'ampliamento del P. di R. con divieto assoluto di utilizzarla nell'ambito del P. di R. vigente così come delineato in planimetria.

#

- 21.16bis UNITA' N° 29 - Contesto B - E' consentito il completamento del fabbricato di Pittà V. e Cecere M. in Via Madonna delle Grazie n. 9, nonchè la sopraelevazione di quello contiguo con numero civico 7. La nuova linea di gronda dei suddetti fabbricati non potrà superare di ml. 1,70 la quota dell'attuale extradosso dell'ultimo solaio piano del nuovo fabbricato e la pendenza massima della falda non potrà superare il 30%. Tale intervento è consentito sulla base del citato decreto di approvazione e sempre che non contrasti con la vigente normativa antisismica.
- 23.2 bis UNITA' N° 4 - Contesto D - Il fabbricato di Bravo G. e Sausto G., sulla base del decreto di approvazione e purchè non in contrasto con la vigente normativa antisismica, può essere sopraelevato; la nuova linea di gronda non potrà superare di ml. 2,70 l'attuale livello dell'ultimo piano di calpestio.
- 23.8 bis UNITA' N° 18 - Contesto D - L'edificio di Viggiano L. sulla base del decreto di approvazione e purchè non in contrasto con la vigente normativa antisismica, può essere sopraelevato di un piano. La nuova linea di gronda non potrà superare di ml. 3,00 il livello della gronda esistente.